



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 210 DEL CONSIGLIO COMUNALE

AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA SPA:
DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DAL COMUNE
DI RIVA DEL GARDA.

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di ottobre (7.10.2019), alle ore 18.45 nella Sala Civica della Rocca, a seguito di regolare convocazione recapitata a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

Risultano presenti i Consiglieri comunali:

MOSANER ADALBERTO – Sindaco
PEDERZOLLI MAURO – Presidente del Consiglio Comunale
ACCORSI MASSIMO – Consigliere-Assessore
BAZZANELLA FRANCA
BETTA SILVIA
CAMPISI FRANCESCO
CAPRONI MARIO – Consigliere-Vice Sindaco
GATTI LUCIA – Consigliere-Assessore
GIULIANI GIUSEPPE
IANDARINO ISABELLA
MARTINI MARCO
MATTEOTTI ANDREA
PRADA FLAVIO ANTONIO
SANTORUM STEFANO
ZANONI SILVANO

Risulta assente il Consigliere comunale:

BENAMATI TOMASO
BERTOLDI GABRIELE
BOLLETTIN RENZA
GRAZIOLI LUCA
SERAFINI MIRELLA
ZAMBOTTI PIER GIORGIO
ZANONI ALESSIO – Consigliere-Assessore

e pertanto complessivamente presenti n. 15, componenti del Consiglio.

Durante le interrogazioni verbali entra l'Assessore esterno Flavia Chincarini.

Assiste il Segretario Generale – dott.ssa Lorenza Moresco.

Il sig. Mauro Pederzolli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 1 suppl. 4 dell'ordine del giorno.

Relazione.

Con deliberazione n. 1292 di data 20 dicembre 1984 il Consiglio comunale ha acquistato azioni della società “Aeroporto Verona Villafranca” per un ammontare di Lire 5.000.000.= (cinquemilioni).

Ad oggi il Comune di Riva del Garda detiene n. 1.645 azioni, pari allo 0,069% del capitale sociale, per un valore nominale di Euro 36.190.

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Riva del Garda, con la deliberazione n. 44 del 13 dicembre 2010 aveva autorizzato il mantenimento della partecipazione posseduta dal Comune di Riva del Garda nella società Aeroporto Valerio Catullo SpA in quanto: *“L’attività svolta dalla società, in quanto volta a generare e mantenere un evidente indotto economico nell’ambito del settore turistico, presenta una forte connessione con il territorio ed è valutata dall’Amministrazione assolutamente strategica per la promozione dello sviluppo del territorio sotto il profilo culturale, sociale ed economico. Detta attività pertanto appare strettamente necessaria al perseguitamento delle finalità istituzionali dell’Ente così come previste dalla legge ma soprattutto specificate dallo Statuto comunale del Comune che impone all’Ente - esponenziale di un territorio ad altissima vocazione turistica - di orientare la propria azione alla valorizzazione dei beni del territorio medesimo. Alla società partecipano numerosi altri enti locali parimenti interessati. Da quanto rilevato risulta l’autorizzabilità ai sensi dell’art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007.”*

Con la deliberazione n. 120 del 29 settembre 2017 era stato precisato quanto segue: *“Negli anni scorsi l’assemblea dei soci ha deliberato aumenti di capitale, ai quali il Comune di Riva del Garda non ha partecipato in ragione delle protratte perdite di esercizio. Per tali ragioni, considerata l’esiguità della partecipazione detenuta dal Comune di Riva del Garda che non consente di promuovere efficaci azioni per l’adozione da parte degli organi societari di misure di riequilibrio, si prospetta la necessità di valutare l’eventuale dismissione della quota di partecipazione. Tuttavia, considerato che l’esercizio 2015 ha evidenziato un utile di 102.707 Euro e l’esercizio 2016 un utile di 195.174 Euro, si ritiene di rinviare alla razionalizzazione periodica, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2018, la decisione definitiva sulla effettiva dismissione della partecipazione, da ponderare in relazione al risultato d’esercizio 2017”.*

Con deliberazione n. 176 di data 20 dicembre 2018 ad oggetto la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Riva del Garda, il Consiglio comunale ha espresso la volontà di dismettere la partecipazione in Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA, rinviando a successivo provvedimento dell’organo competente l’individuazione delle modalità di cessione della partecipazione.

Tra gli elementi posti alla base della scelta di dismettere la partecipazione vi sono i seguenti: *“In considerazione del fatto che la compagine azionaria nel 2017 vede l’uscita della provincia di Vicenza; i Soci primari risultano essere Aerogest con una quota del 47,02% e Save Spa con il 40,82%. Si ricorda che in Aerogest i Soci risultano essere Camera di Commercio di Verona, Provincia di Verona, Comune di Verona e Provincia di Trento. Nel corso del 2018 anche altre amministrazioni pubbliche socie, fra le quali la Provincia di Rovigo, i Comuni di Bardolino, di Salò, di Rovigo, di Bussolengo, di Nago-Torbole, di Limone sul Garda, di Malcesine, di Brenzone e di Torri del Benaco, hanno avviato la procedura di alienazione. Alla luce di quanto sopra, vista l’esiguità della partecipazione (0,07%) che non consente fra l’altro di incidere sui costi di funzionamento e sulle modalità organizzative della società, si ritiene opportuno provvedere all’alienazione delle azioni possedute da questo ente.”.*

L'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 dispone che: “*Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.*”, il quale sancisce che la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali.

L'art. 54 “Partecipazione a società di capitali” dello Statuto del Comune di Riva del Garda prevede che:

- al comma 1, “*Il Comune può costituire o partecipare a società di capitali, con altri soggetti pubblici o privati, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di pubblico interesse o la gestione di servizi pubblici, nei casi e con le modalità previste dalle leggi.*”;
- al comma 2, “*E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie di tali società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.*”.

Alla luce del riparto di competenze fra gli organi del Comune stabilito dagli art. 49 e 53 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n.2, rientra inoltre nella competenza del Consiglio comunale ogni decisione circa l'assunzione o la dismissione di partecipazioni societarie.

L'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 (TUSP) prevede che “*L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.*”.

Già la Corte dei Conti della Lombardia (deliberazione n. 494 del 20 novembre 2013) aveva evidenziato che nel caso di vendita delle quote azionarie di una società per azioni oggetto di obbligo di dismissione, la disciplina va rinvenuta nella legge generale di contabilità di Stato (Regio Decreto n. 2440/1923 e regio Decreto n. 287/1924), ciò in quanto il D.Lgs. 163/2006 fa riferimento ai contratti passivi. Ai sensi dell'articolo 37 del R.D. 827/1924 “*tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli previsti nei successivi articoli*”. Il successivo articolo 41 dispone che si può ricorrere alla trattativa privata nel caso di incanto pubblico andato deserto o del ricorrere di circostanze eccezionali.

Anche l'art. 17, comma 2, della L.P. n. 23/1990 “Legge sui contratti e sui beni provinciali” identifica nell'asta pubblica “*il sistema ordinario di scelta del contraente nell'ipotesi di contratti comportanti entrate per la Provincia, salvo che l'amministrazione motivatamente scelga di adottare altro procedimento previsto da questa legge, ivi compresa la trattativa privata prevista dall'art. 21.*”.

Non è possibile esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 e seguenti del Codice Civile, non rientrando in nessuna categoria prevista dalla normativa.

L'obbligo di dismissione sancito dalla normativa vigente in materia di razionalizzazione delle società partecipate pubbliche non attribuisce al Comune il diritto di recesso sopra citato, come ribadito dalla Corte dei Conti delle Marche (deliberazione n. 25/2014) che si è pronunciata in

riferimento alla disposizione contenuta al comma 569 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, oggi abrogata dal TUSP, che prorogava il termine fissato dalla L. 244/2007 al fine di procedere alla dismissione delle partecipazioni societarie dichiarate non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e prevedendo che, decorso infruttuosamente detto termine, la partecipazione non alienata mediante procedura ad evidenza pubblica cessasse ad ogni effetto disponendo, altresì, che entro i dodici mesi successivi alla cessazione la società era tenuta a liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 *ter* comma 2 c.c..

In quell'occasione la Corte dei Conti riteneva “... come non possa revocarsi in dubbio che il previo esperimento della procedura di evidenza pubblica si connoti quale fase indefettibile volta, per un verso, all'alienazione della partecipazione secondo meccanismi concorrenziali e, per altro, al prodursi – laddove infruttuosa – dell'effetto preclusivo rispetto al mantenimento della partecipazione medesima donde la liquidazione in denaro del valore della quota. ...”.

Ai sensi dell'art. 25 dello statuto societario sussiste un diritto di prelazione da parte dei soci e l'aggiudicazione definitiva avverrà solo in esito alla conclusione della procedura per l'esercizio del citato diritto.

Con riferimento al prezzo da porre a base d'asta per la vendita delle azioni oggetto di dismissione, presso la società Aeroporto Valerio Catullo è depositata una relazione di stima sul valore di liquidazione delle azioni per l'esercizio del diritto di recesso predisposta dal dott. Maurizio Cerrano, appositamente incaricato dalla società stessa, che individua un valore di liquidazione di Euro 31,7106 per ogni azione da acquisire.

La relazione di stima di data 28 giugno 2014 è stata assunta al protocollo comunale sub n. 0012989 di data 10 aprile 2019.

Si propone quindi di indire un'asta pubblica individuando il prezzo di vendita a base d'asta in Euro 31,7106 per ogni azione (n.1.645 azioni), per un totale di Euro 52.163,94, come da perizia di stima del dott. Maurizio Cerrano di data 28 giugno 2014 depositata presso la società ed effettuata in occasione dell'ultima emissione di azioni.

Nel caso in cui, espletate tutte le procedure di legge, il procedimento di asta pubblica andasse deserto, si propone di autorizzare sin d'ora il Responsabile dell'Area Segreteria generale ed organizzativa del Comune a provvedere alla cessione delle azioni a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990, per un prezzo non inferiore a quello posto a base d'asta.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione del Sindaco Adalberto Mosaner, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Visto l'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.e.i.;

Richiamata la deliberazione n. 176 di data 20 dicembre 2018 ad oggetto la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Riva del Garda e ritenuto di condividere le valutazioni effettuate in merito alla partecipazione nella società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA e dunque di procedere alla dismissione della partecipazione del Comune di Riva del Garda nella predetta società;

Ritenuto di condividere la proposta di indire un'asta pubblica individuando il prezzo di vendita a base d'asta in Euro 31,7106 per ogni azione (n.1.645 azioni), per un totale di Euro 52.163,94, come da perizia di stima del dott. Maurizio Cerrano di data 28 giugno 2014, autorizzando, qualora il procedimento di asta pubblica andasse deserto, il Responsabile dell'Area Segreteria generale ed organizzativa del Comune a provvedere alla cessione delle azioni a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990, per un prezzo non inferiore a quello posto a base d'asta.

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 166 dd. 20.12.2000, esecutiva, e ss.mm..

Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali come da verbale di seduta, dove sono riportate anche le dichiarazioni di voto.

Su invito del Sindaco Mosaner;

^^^ *Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 17.* ^^^

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui esito è proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente risultato:

- Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 17
- Consiglieri/e astenuti : n. 0
- Consiglieri/e presenti ai fini della votazione : n. 17

- voti favorevoli n. 17 (Sindaco, Accorsi, Betta, Bollettin, Campisi, Caproni, Gatti, Giuliani, Iandarino, Martini, Matteotti, Pederzolli, Prada, Santorum, Zambotti, Zanoni Alessio, Zanoni Silvano)
- contrari n. 0

DELIBERA

1. di procedere, in esecuzione della deliberazione n. 176 di data 20 dicembre 2018, all'alienazione, mediante asta pubblica ai sensi dell'art. 17 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, dell'intera partecipazione azionaria detenuta dal Comune di Riva del Garda nella società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA, costituita da n. 1.645 (millesicentoquarantacinque) azioni del valore di Euro 31,7106 per ogni azione, pari, al 31 dicembre 2018, allo 0,069% del capitale sociale;

2. di prendere atto che ai fini della cessione sarà esperita un'asta pubblica ai sensi dell'art. 19 della L.P. 23/1990, che il prezzo a base d'asta sarà stabilito in Euro 31.7106 per ogni azione, come da perizia, e che sarà consentito l'esercizio del diritto di prelazione secondo le modalità stabilite dall'art. 25 dello statuto societario;
3. di individuare nel Responsabile dell'Area segreteria generale ed organizzativa del Comune il responsabile del procedimento di cui alla presente deliberazione, demandando allo stesso l'assunzione di tutti gli atti necessari all'alienazione di cui al punto 1., compresa la sottoscrizione del relativo contratto;
4. di autorizzare sin d'ora il Responsabile dell'Area segreteria generale ed organizzativa del Comune, in caso di gara deserta, a procedere mediante trattativa diretta ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990 alla vendita del pacchetto azionario, previa comunicazione di trasferimento agli altri soci ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione previsto dallo statuto societario;
5. di dare atto che la relativa entrata presunta di Euro 52.163,94 sarà accertata sul Bilancio di previsione con successivo e separato atto;
6. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art.183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

ks

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Mauro Pederzolli

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenza Moresco

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- iter pubblicazione e esecutività.



COMUNE DI RIVA DEL GARDA
(Provincia di Trento)

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale PRPCCDL20190030

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Oggetto: AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA SPA:
DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DAL COMUNE DI RIVA
DEL GARDA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Riva del Garda, 13 agosto 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Paolo Faitelli



COMUNE DI RIVA DEL GARDA
(Provincia di Trento)

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale PRPCCDL20190030

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA SPA:
DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DAL COMUNE DI RIVA
DEL GARDA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Riva del Garda, 9 agosto 2019

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZATIVA
IL SEGRETARIO GENERALE**
dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

PROVINCIA DI TRENTO

CAP 38066

Telefoni (0464) 573 888 - Telefax (0464) 573 801

Codice Fiscale 84001170228

Partita I.V.A. 00324760222

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 210 dd. 7.10.2019

Oggetto: AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA SPA:
DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DAL COMUNE DI RIVA DEL
GARDA

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo pretorio dal **10.10.2019** al **20.10.2019** ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2.

lì, 10 ottobre 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

PROVINCIA DI TRENTO

CAP 38066

Telefoni (0464) 573 888 - Telefax (0464) 573801

Codice Fiscale 84001170228

Partita I.V.A. 00324760222

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 210 dd. 7.10.2019

Oggetto: AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA SPA:
DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DAL COMUNE DI RIVA DEL
GARDA

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal 10.10.2019 al 20.10.2019, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2.

Nel periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

E' divenuta esecutiva il 21.10.2019, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2.

Riva del Garda, 21 ottobre 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenza Moresco